



Proroga di termini fiscali nonché di modalità di esecuzione delle pene

D.L. 7/2021 / A.C. 2879

Dossier n° 91 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 17 febbraio 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2879
D.L.	7/2021
Titolo:	Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
testo originario:	4
Date:	
emanazione:	30 gennaio 2021
pubblicazione in G.U.:	30 gennaio 2021
presentazione:	2 febbraio 2021
assegnazione:	2 febbraio 2021
scadenza:	31 marzo 2021
Commissione competente :	VI Finanze
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato inizialmente al Senato della Repubblica, quindi è stato ritirato e presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; si compone di **4 articoli e 10 commi**.

L'**articolo 1**, con disposizioni sostanzialmente identiche a quelle dell'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2021, in corso di conversione e contestualmente abrogato, stabilisce che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadano tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, siano notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Nello stesso periodo si procede agli invii di una serie di ulteriori atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti. La norma stabilisce inoltre che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni siano prorogati di quattordici mesi. È prorogato al 28 febbraio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie. Viene altresì differita al 28 febbraio 2021 la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. Sono comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti dal 1° gennaio al 15 gennaio 2021, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi altresì gli accantonamenti effettuati e sono definitivamente acquisite e non rimborsate le somme accreditate in tale periodo.

Sono prive di qualunque effetto le verifiche relative all'adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento.

L'**articolo 2** proroga al 30 aprile 2021 l'efficacia di alcune disposizioni speciali dettate per fronteggiare l'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari. Si tratta delle disposizioni relative al regime di semilibertà ([art. 28 del decreto-legge n. 137/2020](#)), alla concessione di permessi premio ([articolo 29 del decreto-legge n. 137/2020](#)) e alla esecuzione domiciliare della pena detentiva non superiore a 18 mesi ([articolo 30 del decreto-legge n. 137/2020](#)).

L'**articolo 3** reca le disposizioni finanziarie del provvedimento.

L'**articolo 4** stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni ed altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, composto da 4 articoli, per un totale di 10 commi, appare riconducibile a due distinte finalità: la proroga al 28 febbraio 2021 dei termini per adempimenti di natura tributaria (articolo 1) e la proroga al 30 aprile 2021 della disciplina speciale, connessa all'emergenza in corso, in materia di permessi premio, semilibertà ed esecuzione presso il domicilio della pena detentiva per i detenuti (articolo 2).

L'articolo 1, comma 5, del provvedimento **abroga** l'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2021, anch'esso attualmente all'esame della Camera (C. 2862); i precedenti commi dell'articolo 1 riproducono sostanzialmente il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 3 prevedendo però un diverso termine per la proroga degli adempimenti e versamenti tributari (28 febbraio 2021 e non più 31 gennaio 2021).

In proposito, si ricorda che il Comitato per la legislazione, nel parere reso nella seduta del 17 dicembre 2020 sul disegno di legge C. 2828 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. "DL ristori") ha raccomandato di "evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che in particolare la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge".

Si segnala inoltre che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 58 del 2018, con riferimento ad una fattispecie analoga, ma di minore complessità, cioè ad una disposizione del decreto-legge n. 92 del 2015, abrogata nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge n. 83 del 2015 prima della scadenza per la conversione del decreto-legge n. 92 e sostituita con una disposizione di identico contenuto inserita nel decreto-legge n. 83, ha rilevato che si trattava di un iter che ha arrecato "pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento".

Inoltre, nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio del disegno di legge di conversione C 2845 del decreto-legge n. 183 del 2020 ("DL proroga termini") è stato presentato l'articolo aggiuntivo 22.0200 del Governo che **fa confluire** nel decreto-legge n. 183 del 2020 l'articolo 2 del decreto-legge n. 3 e l'intero provvedimento in esame.

In proposito si ricorda che l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10, approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli nella seduta del 20 gennaio 2021 nel corso della discussione del disegno di legge C. 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, impegna il Governo "ad operare per evitare la "confluenza" tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari".

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il comma 3 dell'articolo 1 **stabilisce al 28 febbraio 2021 il termine finale di scadenza della sospensione**, disciplinata dall'articolo 152 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. "DL rilancio"), degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati; *ciò senza tuttavia operare una modifica testuale del citato articolo 152, come invece raccomandato dal paragrafo 3, lettera a), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001;*

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede che **restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° e il 15 gennaio 2021**, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 3 del 2021, e restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti; *al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di approfondire l'impatto della disposizione alla luce della circostanza che essa determina un regime specifico per un arco temporale assai ristretto (dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021);*

Si segnala inoltre che **non sono fatti salvi gli effetti** dell'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2021 che, come già rilevato, il provvedimento in esame abroga; probabilmente la mancata salvezza degli effetti deriva

dalla constatazione che la disciplina abrogata risulta "assorbita" da quella dell'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2021; tuttavia al momento della decadenza del decreto-legge n. 3 del 2020, l'articolo 1 di tale decreto risulterà non solo abrogato con efficacia *ex nunc* dall'articolo 1 del provvedimento in esame ma anche non convertito in legge e quindi privo di effetti *ex tunc* anche per il suo periodo di vigenza tra il 15 gennaio e il 31 gennaio 2021, data di entrata di entrata in vigore del decreto-legge n. 7; *si valuti pertanto l'opportunità di approfondire se non si creino effetti di incertezza normativa ad esempio con riferimento ad atti di accertamento compiuti in violazione del decreto-legge n. 3 nel periodo tra il 15 gennaio e il 31 gennaio 2021.*